

COMMISSIONE VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
AUDIZIONE MINISTRO DELL'AMBIENTE GIAN LUCA GALLETTI
18 febbraio 2015

Ringrazio il presidente Realacci e voi tutti componenti della Commissione per l'opportunità che mi date di confrontarmi con voi su alcuni temi che sono per me, come per tutto il governo, di assoluta importanza per la tutela dell'ambiente e insieme dei cittadini che chiedono allo Stato chiarezza e risposte.

La mia audizione affronterà tre argomenti:

1. Lo stato di attuazione delle misure previste nel decreto legge 136/2013 su alcune aree della Campania
2. Lo stato della gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla situazione della Regione Sicilia;
3. Lo stato delle procedure di infrazione in materia di rifiuti.

**1. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL DECRETO LEGGE
136/2013**

Credo che su questo tema il governo abbia impresso un vero e proprio cambio di marcia rispetto al passato.

Per troppi anni il problema che ha interessato alcune aree della Campania e molti cittadini di quelle terre è stato tenuto nascosto, derubricato o non affrontato con la necessaria determinazione.

Già con il ministro Orlando, mio predecessore, si è aperto un percorso nuovo. E' stata fatta una scelta di responsabilità e con coerenza è stata portata avanti. Si è scelto di "metterci la faccia" e di usare un metodo nuovo. Di affidarsi alle certezze scientifiche, facendole prevalere sia sull'allarmismo che sulla sottovalutazione del problema.

Sin dall'inizio hanno lavorato, e continuano a farlo, con grande condivisione tante istituzioni unite: con me i colleghi Martina e Lorenzin, il presidente della Regione Caldoro, il dottor Patrone del Corpo Forestale, tutti i livelli locali.

C'è un lavoro comune, con un duplice obiettivo: fare chiarezza sullo stato delle cose nelle aree inquinate e intervenire per ripristinare la salubrità dell'ambiente dando serenità agli abitanti, ma allo stesso tempo restituire certezze a chi fa buona agricoltura, a chi vende i frutti delle terre non contaminate, ai cittadini che comprano e mangiano quei prodotti.

Questa audizione segue proprio di pochi giorni l'emanazione di un decreto interministeriale, di cui vi dirò tra breve, che rappresenta il primo risultato di un lavoro lungo e sorretto finalmente da certezze scientifiche, bloccando la produzione agroalimentare in circa 15 ettari di terreni nei primi 57 comuni della Campania oggetto di analisi.

Parto dal principio di questo lavoro.

Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di reprimere di illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura e per un'efficace organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle risorse e delle produzioni agroalimentari, ha emanato nel dicembre del 2013 il decreto 136, che è stato convertito in legge nel febbraio 2014..

Una direttiva dei ministeri interessati ha dettato gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento delle attività e individuato come territori da sottoporre prioritariamente a indagine quelli compresi in 57 Comuni delle province di Napoli e Caserta.

La stessa Direttiva ha previsto la costituzione di un Gruppo di Lavoro - composto da ISPRA, CRA, ISS e ARPA Campania, coordinate dall'AGEA, a cui è poi subentrato nel coordinamento il Capo del Corpo Forestale dello Stato - con il compito di:

- a) Individuare i siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi sul territorio;
- b) definire un Modello Scientifico di riferimento per la classificazione dei siti, ai fini delle diverse tipologie di utilizzo (divieto di produzione agroalimentare e pastorale, limitazione a determinate produzioni agroalimentari ovvero destinazione a colture diverse, anche destinate alla produzione di biocarburanti);
- c) predisporre, entro un brevissimo lasso di tempo, una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie tecniche impiegate, con le relative proposte operative circa le misure da adottare.

Il Gruppo di Lavoro ha prioritariamente messo a punto un Modello Scientifico di riferimento con l'obiettivo di individuare, su base scientifica e non empirica, l'inquinamento del suolo e il rischio per la salute umana, animale e dell'ambiente. Un metodo con valenza generalizzata, che potrà essere esportato e applicato in altre realtà territoriali interessate da fenomeni simili.

Sulla base dei livelli informativi richiesti da questo Modello, il Gruppo di Lavoro ha effettuato un'attività di ricognizione, raccolta e selezione dei dati esistenti utili allo svolgimento dell'indagine, successivamente armonizzati e organizzati nella piattaforma di condivisione del c.d. "Geoportale". Si tratta di una piattaforma condivisa dagli operatori di altissima tecnologia, nella quale continueranno a confluire tutti i dati che via via si renderanno disponibili.

Si è proceduto quindi alla classificazione di oltre 1600 siti, per un totale di 1.146 ettari di territorio, segnalati come sospetti o, comunque, da approfondire.

L'analisi e l'integrazione geografica dei dati analitici e l'analisi multi temporale delle ortofoto storiche relative agli anni 1997-2011 (con alcune aree del 2012) effettuata su tutto il territorio dei 57 Comuni, ha consentito al Gruppo di Lavoro di classificare il territorio nei seguenti 5 livelli di rischio potenziale:

- Livello 5 – Rischio molto alto (7 siti agricoli per 67 ettari);
- Livello 4 – Rischio molto alto (40 siti agricoli per 29 ettari);
- Livello 3 – Rischio alto (4 siti agricoli per 56 ettari);
- Livello 2 – Rischio medio
- Livello 1 – Rischio basso.

Per le classi di rischio ritenute potenzialmente più pericolose (quelle dei livelli di rischio da 5 a 3), nelle more della esecuzione delle indagini, il Gruppo di Lavoro, nel rispetto del principio di precauzione, ha proposto l'adozione di misure di salvaguardia, recepite con il Decreto Interministeriale dell'11 marzo 2014, che consistono nel divieto di immissione sul mercato dei prodotti coltivati nelle suddette aree a rischio, a meno che le colture non siano già state oggetto di controllo ufficiale, risultando conformi, o siano sottoposte, su richiesta dell'operatore e a sue spese, a campionamento ufficiale per la ricerca di contaminanti normati.

Sulla base delle indicazioni provenienti dalla Regione Campania, con successiva Direttiva del 16 aprile 2014, è stato disposto che il Gruppo di Lavoro svolgesse indagini anche sui territori di altri 31 Comuni, 22 dei quali nella province di Napoli e 9 in quella di Caserta.

Prima notifica ai proprietari dei terreni, cui ha provveduto il Corpo Forestale dello Stato, sono state quindi avviate da parte del Gruppo di Lavoro le indagini indirette e/o dirette con un preciso calendario e secondo le seguenti linee programmatiche:

- esecuzione preliminare da parte del Centro Regionale Radioattività dell'ARPA Campania di indagini radiometriche di superficie, volte a garantire la sicurezza dell'accesso agli operatori;
- esecuzione dei campionamenti di suolo, vegetali e, in presenza di pozzi, anche di acque sotterranee, volte a verificare lo stato delle matrici ambientali. I campionamenti, per quanto di rispettiva competenza, sono effettuati da squadre congiunte ARPA Campania e ASL;
- esecuzioni di indagini geofisiche (magnetometriche) di campo da parte del Corpo Forestale dello Stato.

Alla data del 29 gennaio 2015 sono stati indagati i terreni delle classi 5, 4, 3 e 2a.

Il Decreto Interministeriale 11 marzo 2014 includeva anche i siti a rischio classificati con la sigla 2b tra quelli da sottoporre ad indagini dirette entro 90 giorni. Successivamente, con la Legge n. 116/2014 la previsione è stata leggermente modificata, prevedendo che si segua un ordine cronologico in base alle priorità.

Si tratta, in questo caso, di più di 12.000 particelle catastali, sulle quali non ci sono dati di superamenti pregressi, ma solo sospetti derivanti dall'analisi multitemporale delle ortofoto. Su questi siti, prima di effettuare campionamenti e indagini analitiche, sarebbe opportuno procedere alla esecuzione di indagini conoscitive di tipo indiretto, finalizzate a focalizzare l'attenzione sulle aree ritenute più sospette. A tal fine il Gruppo di Lavoro sta valutando la possibilità di ricorrere a dati di telerilevamento eventualmente già disponibili.

Per i siti di categoria 2c e 2d il Gruppo di Lavoro sta procedendo all'individuazione delle singole particelle catastali sulle quali investigare, oltre che procedere alla verifica della disponibilità di informazioni e ortofoto anteriori al 1997, al fine di estendere l'analisi multitemporale anche al periodo precedente.

All'esito delle proprie valutazioni, il Gruppo di Lavoro ha presentato lo scorso 30 gennaio la "Relazione sulle attività svolte e con lo stesso documento è stata presentata la proposta di mappatura dei terreni agricoli degli ulteriori 31 Comuni inseriti nel programma.

Nel settembre dello scorso anno è stato inoltre istituito, con D.P.C.M. il Comitato interministeriale previsto dal decreto legge n. 136/2013, costituito tra i Ministri delle Politiche Agricole, dell'Ambiente e della Salute. Il Comitato, il 4 febbraio, ha elaborato un primo schema di "Linee d'indirizzo" per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, in sintonia con il lavoro avviato nell'ultimo anno dal gruppo di lavoro e con particolare riferimento ai:

Controlli degli appalti per la messa in sicurezza/bonifica

La sensibilizzazione e informazione della popolazione;

L'attuazione di misure e programmi finalizzati a garantire la corretta gestione dei rifiuti;

I controlli sanitari;

Il rafforzamento della legislazione esistente in materia di illeciti ambientali.

Lo stesso Comitato nella successiva riunione dello scorso 12 febbraio – e vengo a questi ultimi giorni - ha emanato il Decreto Interministeriale frutto dei primi risultati del lavoro di indagine e accertamento sui primi 57 comuni interessati agli accertamenti.

Con questo decreto sono stati definiti i terreni che possono essere destinati alle produzioni agroalimentari, quelli che possono essere destinati solo a determinate produzioni, e i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse.

Complessivamente per i siti con livello di rischio presunto 5 e 4, su un totale di 42,95 ettari di superficie agricola classificata, risultano:

- nella classe A (terreni idonei alle produzioni agroalimentari) 15,53 ettari pari al 36,1%.
- nella classe D (terreni con divieto di produzioni agroalimentari) 15,78 ettari pari al 36,7%.
- nella classe B (terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni) rientrano i rimanenti 11,6 ettari, pari al 27%.

E' stata inoltre è vietata l'immissione sul mercato dei prodotti delle singole colture per i terreni in classi di rischio 3, 4 e 5 degli ulteriori 31 Comuni che saranno oggetto d'indagine.

Il nostro lavoro per la Campania non si ferma certamente qui, possiamo dire che è iniziato, finalmente e seriamente iniziato. Continuerà con la stessa determinazione del primo giorno e con la consapevolezza che c'è un percorso lungo da fare per arrivare al nostro obiettivo: quello di una nuova Campania Felix.

I problemi da affrontare sono ancora molti: di carattere ambientale, sanitario, di sicurezza pubblica come testimonia la persistenza del fenomeno dei roghi. Anche per dare un segnale tangibile in questa direzione il governo ha raddoppiato i militari impegnati sul territorio, assicurando la copertura economica con l'implementazione di risorse derivanti dal progetto "Strade Sicure".

E va ribadita anche in questa occasione l'esigenza di una sollecita approvazione da parte del Parlamento della normativa sugli eco-reati, la cui urgenza nasce anche dalla situazione in Campania dove le ecomafie negli ultimi decenni sono cresciute ed hanno fatto i loro affari criminali.

2. STATO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DELLA REGIONE SICILIA

2.1 La gestione dei rifiuti in generale

In coerenza con i principi dell'Unione europea, la normativa italiana sui rifiuti è orientata ormai da tempo alla realizzazione di un sistema di gestione integrato che punti a ottimizzare la riduzione a monte della produzione di rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero dei materiali e dell'energia e che, al tempo stesso, consenta di ottenere il duplice risultato della valorizzazione economica della risorsa rifiuti e della tutela della qualità ambientale.

In un corretto sistema di gestione integrata dei rifiuti lo smaltimento viene, infatti, a costituire un'opzione residuale, mentre la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio assume un ruolo prioritario, in quanto consente di ridurre significativamente il flusso dei rifiuti da avviare allo smaltimento e di valorizzare le componenti merceologiche dei rifiuti sin dalla fase della raccolta.

Il decreto legislativo n. 152 del 2006, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione, ha effettuato un riparto di competenza nella materia di rifiuti tra Stato, regioni, province e comuni. Nell'ambito di tale riparto al Ministero spetta un importante ruolo di indirizzo e coordinamento, che si esplica anche tramite la definizione delle normative tecniche settoriali.

Le regioni hanno, invece, il compito di adottare il Piano per la gestione dei rifiuti, che, garantendo lo sviluppo di politiche di prevenzione e di riciclaggio, realizza un sistema di gestione integrato coerente con la normativa nazionale ed europea e improntato ai principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti.

Le regioni svolgono, inoltre, un essenziale ruolo quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti nell'ambito del territorio di competenza.

2.2 Dati e statistiche

Di seguito vi espongo una serie di dati in merito alla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

In particolare, in riferimento alla Produzione dei rifiuti urbani, coerentemente con il dato rilevato su scala nazionale si osserva, tra il 2012 e il 2013, una diminuzione generalizzata della produzione regionale dei rifiuti urbani; contrazioni più evidenti nel caso di Basilicata, Valle d'Aosta, Marche e Abruzzo.

Per quanto concerne la Raccolta differenziata dei rifiuti urbani le regioni Veneto e Trentino Alto Adige raggiungono entrambe una percentuale di raccolta differenziata pari al 64,6%.

Prossima al 60% è la percentuale di raccolta differenziata del Friuli Venezia Giulia (in particolare 59,1%) e superiore al 55% quella delle Marche; tra il 50% e il 55% si collocano Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

Per le regioni del centro, oltre a quanto rilevato per le Marche, percentuali pari al 45,9% e al 42% si rilevano, rispettivamente, per l'Umbria e la Toscana, mentre al 26,1% si attesta il tasso di raccolta differenziata del Lazio.

Al sud Italia un'ulteriore crescita si registra per la Campania, la cui percentuale di raccolta differenziata è pari al 44%. Anche l'Abruzzo supera il 40% di raccolta differenziata, mentre al 25,8% e al 22% si attestano Basilicata e Puglia. Inferiori al 15% risultano, infine, i tassi di raccolta della regione Calabria (14,7%) e Sicilia (13,4%).

In riferimento alla gestione dei rifiuti si evidenzia che lo smaltimento in discarica è ancora una forma di gestione molto diffusa interessando il 37% dei rifiuti urbani prodotti.

Nel 2013, in base ai dati ISPRA, lo smaltimento in discarica, pari a 10,9 milioni di tonnellate di rifiuti, diminuisce rispetto al 2012 di quasi 800 mila tonnellate attribuibili essenzialmente al calo della produzione dei rifiuti urbani registrata nello stesso periodo e al contemporaneo incremento della raccolta differenziata che raggiunge a livello nazionale la percentuale del 42,3%.

Dall'analisi dei dati su scala nazionale si può comunque affermare che, laddove esiste un ciclo integrato di rifiuti grazie a un parco impiantistico sviluppato, viene ridotto significativamente l'utilizzo della discarica.

Vi sono Regioni in cui il quadro impiantistico è molto carente o del tutto inadeguato; è il caso della Sicilia, dove i rifiuti urbani smaltiti in discarica rappresentano il 93% del totale dei rifiuti prodotti, della Calabria (71%) ma anche della Campania e del Lazio che, pur evidenziando percentuali inferiori di smaltimento in discarica, fanno ricorso massiccio a impianti di trattamento localizzati in altre Regioni o all'estero.

In ultima battuta, dall'analisi dei dati di cui siamo in possesso si potrebbe desumere che l'incenerimento non sembra determinare un disincentivo alla raccolta differenziata, come risulta evidente per alcune Regioni quali la Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna.

2.3 Il caso della Sicilia

Nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2014 si è venuta a determinare nel territorio regionale una crisi profonda in materia di gestione dei rifiuti a causa di ritardi accumulati nel corso degli anni passati relativi al non corretto recepimento delle direttive comunitarie e della normativa nazionale di settore.

In particolare, ad oggi si registra la pressoché totale mancanza sia di politiche di prevenzione di produzione dei rifiuti sia di sistemi di raccolta differenziata efficienti a causa di problemi legati alla situazione autorizzativa, gestionale e funzionale degli impianti presenti nel territorio regionale.

Si cercherà di seguito di esaminare le principali criticità presenti che determinano una situazione di concreta emergenza nel territorio regionale in materia di rifiuti.

2.3.1 Il Piano di Gestione dei Rifiuti

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Regione Siciliana in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

Contestualmente alla dichiarazione dello stato di emergenza, il presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato con il compito di predisporre l'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Il Piano doveva essere adottato d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, successivamente, approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'11 luglio 2012 il Ministro dell'ambiente *pro-tempore* ha approvato con proprio decreto il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, invitando contestualmente il Commissario delegato a effettuare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Si sottolinea che il precedente 4 giugno 2012 era stata inviata al Ministero dell'ambiente la richiesta della Commissione europea di informazioni riguardo lo stato del predetto Piano (Caso EU PILOT 6582/ENVI).

In particolare, con detta nota venivano richieste le seguenti informazioni:

- il decreto del Ministero dell'ambiente di approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti;
- l'espletazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) nel corso del procedimento di approvazione del piano di gestione dei rifiuti;
- l'espletazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) successivamente all'approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Siciliana da parte del Ministero dell'Ambiente;
- gli atti autorizzativi per tutti gli impianti compresi nel Piano regionale e lo stato di realizzazione degli stessi;
- l'espletamento della Valutazione di Incidenza per tutti gli impianti compresi nel Piano che ricadono o si trovano nelle vicinanze dei siti Natura 2000;
- l'espletamento della VIA per tutti gli impianti compresi nel Piano regionale,
- il rispetto delle direttive *VIA, VAS, IED, Habitat, Discariche; 2008/98/CE* per quanto concerne il progetto di discarica in c.da Timpazzo nel comune di Gela e dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico;
- il rispetto delle *VIA, VAS, IED, Habitat, Discariche; 2008/98/CE* per quanto concerne il progetto di discarica di Bellolampo (PA).

Gli elementi di risposta forniti non hanno, tuttavia, soddisfatto le richieste della Commissione la quale ha richiesto allo Stato italiano le seguenti ulteriori informazioni:

- chiarire se il Piano è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale;

- chiarire i motivi per cui il Piano non riporta le interferenze con i siti Natura 2000;
- trasmettere copia del parere di chiusura della VAS;
- trasmettere informazioni circa il calendario di aggiornamento del Piano sulla base delle prescrizioni della VAS;
- fornire le informazioni sugli impianti in esercizio e quelli non ancora realizzati;
- trasmettere l'atto autorizzativo, lo studio di incidenza, lo studio di impatto ambientale della discarica di Timpazzo nel comune di Gela e dell'impianto TMB,
- trasmettere l'atto autorizzativo, lo studio di incidenza, lo studio di impatto ambientale della piattaforma integrata di Cozzo Voturo nel Comune di Enna;
- trasmettere l'atto autorizzativo, lo studio di incidenza, lo studio di impatto ambientale della piattaforma integrata di Pace nel Comune di Messina;
- trasmettere l'atto autorizzativo, lo studio di incidenza, lo studio di impatto ambientale della piattaforma integrata di c.da Borranea nel Comune di Trapani,

Rispetto alla prima nota di chiarimenti la Commissione ha ampliato molto lo spettro delle contestazioni e delle richieste formulate.

Ad oggi il Ministero dell'ambiente sta lavorando con la Regione Siciliana per fornire tutti gli elementi di risposta utili a soddisfare le richieste della Commissione europea e a evitare l'apertura di una procedura d'infrazione.

2.3.2 L'impiantistica regionale

Oggi si registra una grave situazione emergenziale in tutto il territorio regionale causata da una rilevante insufficienza impiantistica presente.

Il sistema di gestione dei rifiuti è totalmente incentrato sull'utilizzo della discarica; come ho già riferito in precedenza la raccolta differenziata nel 2013 si è assestata al 13,4% e circa il 91% dei rifiuti urbani prodotti viene smaltito senza alcun trattamento direttamente in discarica,

La quasi totalità degli impianti presenti in Sicilia per la gestione dei rifiuti (con l'eccezione dell'impianto TMB di Catania) non rispetta la normativa comunitaria e nazionale di settore (insufficienza di impermeabilizzazione del fondo delle discariche; inadeguatezza dei sistemi di captazione del biogas e del percolato, insufficienza dei sistemi di trattamento del percolato).

Alla luce di quanto detto, al fine di scongiurare una emergenza sia di tipo ambientale che di tipo sanitario occorre adeguare urgentemente il sistema impiantistico regionale in modo da adeguarlo alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

Occorre inoltre avviare con determinazione la raccolta differenziata dei rifiuti per sottrarre alla discarica tutte le frazioni merceologiche che possono essere recuperate e/o riciclate.

Inoltre si dovranno avviare tempestivamente i lavori per la realizzazione di tutti gli impianti di compostaggio già autorizzati in maniera tale da favorire la valorizzazione della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

3. STATO DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

Anche su questo terreno c'è uno sforzo coerente da parte nostra per superare le infrazioni comunitarie ed evitare che l'Italia paghi multe salate per ritardi del passato.

I dati evidenziano con chiarezza, anche qui, un cambio di marcia.

Da febbraio a dicembre dello scorso anno sono state archiviate ben 9 procedure d'infrazione su 25 esistenti. Ne restano pendenti 16, di cui ben 12 riguardano le amministrazioni regionali.

Inoltre, in dodici mesi di attività di questo governo su 36 procedure Eu-Pilot aperte ne sono state chiuse 35.

3.1 Causa C196/13 – Discariche abusive – Sentenza della Corte di Giustizia del 26 aprile 2007 – Ricorso ex Art 260 TFUE del 16 aprile 2013 – Sentenza del 2 dicembre 2014. Richiesta d'informazioni della Commissione Europea per il calcolo della penalità semestrale.

Con sentenza del 26 aprile 2007 la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia per violazione della Direttiva rifiuti e della Direttiva discariche. In data 25 giugno 2009, a causa del ritardo dell'Italia nel dare esecuzione alla sentenza, la Commissione Europea ha emesso un parere motivato *ex art. 260* del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Da tale data, l'Italia ha accelerato le attività di bonifica delle discariche abusive e con cadenza trimestrale ha acquisito dalle Regioni e ha trasmesso alla Commissione Europea le informazioni sui progressi delle procedure di risanamento.

Tuttavia, con successivo ricorso del 6 maggio 2013 la Commissione Europea ha deferito il Governo Italiano dinanzi alla Corte di Giustizia UE contestando che sul territorio erano presenti 218 discariche abusive di rifiuti e, quindi, non era stata data esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007.

A seguito di tale deferimento e al termine del giudizio, con sentenza del 2 dicembre 2014, la Corte di Giustizia ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di circa 40 milioni di Euro e di una di penalità semestrale di circa 42 milioni di Euro.

Con la sentenza la Corte ha confermato, inoltre, il principio dell'applicazione della penalità semestrale in forma decrescente. Saranno, pertanto, detratti 400 mila Euro per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi e 200 mila Euro per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza.

La Commissione Europea ha successivamente chiesto che, entro il 2 febbraio 2015 contestualmente al pagamento della somma forfettaria, l'Italia trasmettesse specifiche informazioni sulle misure adottate per dare esecuzione ottemperanza e, in particolare, inviasse copia dei provvedimenti adottati ed un piano d'azione dettagliato, corredato di un cronoprogramma degli interventi da effettuare sui siti oggetto della condanna della Corte di Giustizia.

Al tal fine, gli Uffici del Ministero hanno intrapreso, in collaborazione con le Regioni competenti, un cospicuo lavoro di aggiornamento e di analisi dei dati disponibili sui siti interessati, che ha consentito di inviare, come richiesto, entro il 2 febbraio gli elementi informativi richiesti dalla Commissione europea.

Inoltre, per completare il quadro illustrato dalle Regioni, alla fine dello scorso mese di gennaio, il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente è stato incaricato di effettuare ulteriori verifiche su alcuni siti già oggetto di accertamenti.

Ad oggi le discariche oggetto della sentenza e già ripristinate sono 48, di cui 2 per rifiuti pericolosi.

I siti sui quali risultano necessari accertamenti specifici da parte del predetto Comando sono 79. Sono esclusi i siti oggetto di interventi finanziati dallo Stato o ricadenti all'interno dei Siti di Interesse Nazionale di Bonifica (SIN).

Nello specifico, si precisa che:

- 40 interventi sono stati finanziati con al Delibera CIPE 60/2012 per discariche ricadenti sul territorio della Regione Calabria;
- 44 interventi sono stati finanziati con il Piano Straordinario di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, comma 113;
- 7 siti ricadono all'interno di Siti di Interesse Nazionale di Bonifica;
- 48 (di cui 2 all'interno di Siti di Interesse Nazionale di Bonifica) per i quali le Regioni hanno comunicato l'avvenuto ripristino.

3.2 Procedura di infrazione 2007/2195 - sentenza del 4 marzo 2010 – Causa C – 653/13 ex Art. 260 TFUE sulla gestione dei rifiuti in Campania.

Con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 marzo 2010 l'Italia è stata condannata per violazione della direttiva europea 2006/12/CE per non aver creato una rete integrata di gestione dei rifiuti urbani in Regione Campania.

Nel settembre 2011, non avendo il Governo italiano dato esecuzione alla citata sentenza, la Commissione Europea ha emesso una lettera di messa in mora *ex art 260 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE.)*

Il 24 gennaio 2012 è stato pubblicato nel bollettino regionale della Campania il Piano regionale di gestione dei rifiuti, che prevede gli impianti per la corretta gestione dei rifiuti urbani dal 2016.

Al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti, anche nelle more dell'entrata in funzione degli impianti previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (periodo transitorio 2012-2016), la Regione Campania ha elaborato un "Programma attuativo per la gestione dei rifiuti in Campania nel periodo transitorio" che contiene un dettagliato elenco degli impianti da realizzare con relativi tempi di ultimazione lavori.

Il Programma è stato trasmesso, tramite Rappresentanza italiana, alla Commissione europea che ha richiesto che fossero apportate alcune integrazioni entro il 15 settembre 2012 e che, da tale data, fossero predisposti e trasmessi dalla Regione report trimestrali al fine di verificare il rispetto del crono-programma attuativo. Detto crono-programma prevedeva, in particolare, la realizzazione di 4 discariche di rifiuti, di un 1 termovalorizzatore a Salerno e di un 1 termovalorizzatore a Napoli Est, di un termovalorizzatore dedicato allo smaltimento delle eco balle e di impiantidi recupero della frazione organica del rifiuto, necessari al completamento della rete integrata e della gestione dei rifiuti urbani nel periodo transitorio.

Poiché tale crono-programma non è stato rispettato, in data 14 gennaio 2014, la Commissione Europea ha nuovamente deferito lo Stato Italiano innanzi alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione della sentenza e proposto l'imposizione d'ingenti sanzioni pecuniarie, in caso di seconda condanna.

Nel IX *report* trimestrale trasmesso per il successivo inoltro alla Commissione Europea e come illustrato nella lettera inviata dal Presidente Caldoro al Ministero dell'ambiente, la Regione Campania sostiene che, a fronte del dato relativo all'incremento della percentuale media regionale di raccolta differenziata e della conseguente rideterminazione del fabbisogno impiantistico, occorre concludere per un superamento delle contestazioni formulate nel ricorso *ex Art 260 TFUE.*

Si segnala che tale elemento, ripetutamente evidenziato alla Commissione Europea, nei *report* trimestrali trasmessi nei mesi precedenti e successivi alla notifica del ricorso *ex Art. 260 TFUE,* e

dall'Avvocatura dello Stato nel controricorso di aprile 2014 e nella controreplica di luglio 2014, non è stato ritenuto sufficiente al fine della risoluzione del caso ancora pendente.

3.3 P.I. 2011/2215 ex Art. 258 TFUE - Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – Parere motivato complementare ex art. 258 TFUE del 20.11.2012

Con lettera di messa in mora ex articolo 258 TFUE, la Commissione Europea ha deciso di aprire una nuova procedura d'infrazione nei confronti del nostro Paese per mancata attuazione dell'art. 14 della direttiva 99/31/CE sulle discariche di rifiuti.

In particolare, sono stati richieste nuove informazioni su situazioni che erano già state oggetto di una precedente procedura d'infrazione di analogo contenuto, archiviata nel settembre 2010 (102 discariche non conformi alle prescrizioni della direttiva 1999/31/CE).

Le contestazioni riguardano le discariche esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva. Secondo la Commissione Europea non possono ritenersi conformi gli impianti che non hanno concluso i lavori di adeguamento o non sono state oggetto di un provvedimento di chiusura.

Con nota del maggio 2012 è stata contestata l'estrapolazione dei dati trasmessi nella fase precontenziosa da parte della Commissione Europea e sono state fornite le informazioni ricevute dalle Regioni, che consentivano di concludere, nella maggior parte dei casi, che le situazioni segnalate erano da considerare sostanzialmente risolte, mentre per alcune discariche situate nelle Regioni Basilicata, Puglia ed Abruzzo la scarsità dei dati ricevuti richiedeva approfondimenti.

Con l'emanazione del parere motivato del 20 novembre 2012, la Commissione Europea ha preso soltanto parzialmente atto dei dati positivi trasmessi in risposta alla lettera di messa in mora, in quanto ha ritenuto ancora non conformi 46 impianti, su i 102 inizialmente contestati, così ripartiti sul territorio nazionale: Abruzzo (15 discariche), Basilicata (19 discariche), Campania (2 discariche), Friuli-Venezia Giulia (4 discariche), Liguria (1 discarica per rifiuti pericolosi), Puglia (5 discariche).

Con la risposta del gennaio 2013, il Ministero ha trasmesso ulteriori informazioni secondo le quali il numero complessivo di discariche non adeguate o non oggetto di provvedimento di chiusura su tutto il territorio nazionale si era ridotto a 15, a riprova dei significati progressi compiuti.

A giugno 2014, secondo l'ultimo aggiornamento trasmesso alla Commissione Europea, la situazione documentata dalle Regioni interessate è ulteriormente migliorata e, ad oggi, rimangono da adeguare definitivamente 7 discariche: 3 in Basilicata, 2 nel Friuli Venezia Giulia e 2 in Puglia.

Si è in attesa della valutazione della Commissione Europea riguardo agli ultimi dati trasmessi, nonché di un ulteriore aggiornamento delle informazioni da parte delle Regioni interessate.

3.4 Procedura d'infrazione 2009/4426 – Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati – Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio – Parere motivato ex art 258 TFUE del 15 marzo 2011 - Lettera di messa in mora complementare del 10 luglio 2014.

La procedura d'infrazione interessa le attività di bonifica e messa in sicurezza effettuate nel Sito di Interesse Nazionale ex-ACNA, sito nei comuni di Cengio (Liguria) e Saliceto (Piemonte).

Dopo una prima richiesta di chiarimenti inviata tramite il sistema EU Pilot, la Commissione Europea ha trasmesso, il 9 ottobre 2009, una lettera di messa in mora, a cui ha fatto seguito il parere motivato del 15 marzo 2011. Tenuto conto delle osservazioni presentate dalle Autorità italiane in risposta al parere motivato, nonché di ulteriori interlocuzioni intercorse successivamente, lo scorso 10 luglio 2014 la Commissione ha trasmesso una lettera di messa in mora complementare,

precisando che tale lettera “*integra le violazioni evidenziate nel Parere Motivato del 15.03.2011 con quelle evidenziate nei paragrafi successivi*”.

La Commissione contesta alle Autorità italiane di avere violato la Direttiva VIA e la Direttiva Discariche nell’attuazione di misure di messa in sicurezza permanente nella zona A1 del predetto sito.

Le contestazioni supplementari formulate nella citata lettera di messa in mora complementare riguardano, in particolar modo, alcuni specifici articoli della direttiva 1999/31/CE sulle discariche, che stabiliscono i criteri tecnico-operativi e gestionali delle discariche di rifiuti e l’applicazione della Direttiva VIA, relativamente all’opera di confinamento fisico (diaframma plastico) e al sistema di drenaggio e aggettamento delle acque interne all’area incapsulata (diaframma drenante), parte integranti del progetto di messa in sicurezza permanente nella zona A1.

A seguito di un’accurata istruttoria tecnica svolta dai competenti Uffici, nella risposta del 16 ottobre 2014, il Ministero dell’ambiente ha ribadito le argomentazioni sostenute nelle precedenti risposte, secondo le quali l’intervento progettato, approvato e realizzato nell’Area A1 non è consistito nella realizzazione di una discarica, ma nella bonifica e messa in sicurezza del sito di Cengio tramite confinamento permanente dei rifiuti dell’area A 1.

In tal senso, si è confermato che la normativa sui rifiuti non è stata applicata per la realizzazione del suddetto progetto, pur chiarendo che l’intervento costituisce una rigorosa e coerente applicazione delle norme legislative e regolamentari nazionali adottate in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati.

Dal punto di vista tecnico si segnala, infine, che mentre le operazioni effettuate in area A2, A3 e A4 sono completate e collaudate, con possibilità di acquisire la relativa documentazione dagli enti locali o più facilmente dalla Syndial che ha effettuato le operazioni, gli interventi sull’area A1 non sono tutt’ora completati.

In effetti, il confinamento e i conferimenti in area A1 sono stati ultimati, ma manca il capping finale previsto dal progetto. In tal senso, l’opera non è stata collaudata.

Tenuto conto della complessità del caso e al fine di evitare un probabile aggravamento del caso da parte della Commissione Europea, è emersa la necessità di valutare la possibilità di avviare con essa una specifica negoziazione.

3.5 Procedura d’infrazione 2011/4021 ex Art. 258 TFUE – Causa C – 323/13 - Conformità della gestione dei rifiuti nella Regione Lazio con la direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti – Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 15 ottobre 2014.

La Corte di Giustizia, con la sentenza dello scorso 12 ottobre 2014, ha constatato, nei confronti della Regione Lazio, il mancato rispetto dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, ai sensi del quale gli Stati membri devono provvedere affinché siano conferiti in discarica solo rifiuti adeguatamente trattati, nonché la mancata realizzazione, nel SubATO di Roma e nel SubAto di Latina, di una rete integrata ed adeguata di impianti di trattamento dei rifiuti.

A tale riguardo, la Regione Lazio ha comunicato che:

- a partire del mese di marzo 2014, nell’intera regione, i rifiuti conferiti in discarica sono sottoposti ad un idoneo trattamento, come prescritto dalla direttiva 2008/98/CE e che sono già state avviate, per tutte le discariche presenti sul territorio, le procedure amministrative per l’adeguamento formale delle relative autorizzazioni emanate ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni;

- la capacità di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati nell'anno 2014, aumentata rispetto agli anni precedenti, è risultata sufficiente a soddisfare il fabbisogno della Regione Lazio almeno per il prossimo triennio 2015 – 2017. La pianificazione regionale 2012 aveva, infatti, sovrastimato, per gli anni 2011-2013, il dato reale sulla produzione dei rifiuti rispetto a quanto rilevato dagli ultimi rapporti ISPRA 2013 – 2014, mentre i dati riferiti all'anno 2013 hanno confermato un'ulteriore diminuzione dei rifiuti prodotti (diminuzione del 4,6% rispetto al 2011) e la media di incremento annuo di crescita della raccolta differenziata si è attestata al 3,7% rispetto al 2013.

La Regione ha, inoltre, segnalato che, al fine di rafforzare l'offerta di trattamento, sono, comunque, previsti seguenti ulteriori interventi:

- ultimazione e prossimo avvio di un nuovo impianto situato nel Comune di Guidonia che rafforzerà la capacità di trattamento della regione;
- conclusione della procedura per incrementare, di un ulteriore 10%, la capacità di trattamento dell'impianto di TMB di Rocca Cencia (capacità nominale pari a 234.000 tonn/anno);
- rideterminazione del fabbisogno impiantistico a seguito della revoca dello Scenario di controllo e revisione del piano di gestione rifiuti della Regione Lazio.

3.6 P.I. 2011/4030 - Divieto di commercializzazione sacchetti di plastica non biodegradabili – Messa in mora complementare ex art 258TFUE del 24.10.2012

Il 1° gennaio 2011 in Italia è entrato in vigore il divieto di commercializzare sacchetti in plastica non biodegradabili. La Commissione europea, con lettera di messa in mora del 6 maggio 2011, ha segnalato l'incompatibilità di tale divieto con l'articolo 18 della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e ha chiesto di conoscere quali misure l'Italia intenda prendere per porre fine a tale violazione.

In occasione della riunione “Pacchetto ambiente” del 23 maggio 2014, nonché con nota del 21 dicembre 2012, il Ministero ha precisato che la violazione dell'obbligo di non ostacolare la immissione sul mercato nazionale di imballaggi conformi alle disposizioni della direttiva 94/62/CE di cui all'articolo 18 non si è concretizzata, in quanto il divieto non è ancora entrato in vigore.

Si fa, però, presente che il 17 dicembre 2014 è stato raggiunto, in Consiglio Ambiente a Bruxelles, l'accordo politico sulla nuova Direttiva europea in materia di sacchetti in plastica, che consentirà agli Stati membri di introdurre divieti di commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili. Pertanto, apportando alcune modifiche non sostanziali alla normativa nazionale, si potrebbero superare tutte le difformità rispetto alla disciplina europea, con la conseguente chiusura positiva del caso in oggetto.

3.7 Procedura d'infrazione 2014/2123 ex Art. 258 TFUE - Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2004 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (ex Eu-Pilot 2113/11/ENVI) – Lettera di costituzione in mora ex art. 258 TFUE Con la messa in mora in epigrafe, la Commissione Europea ha individuato alcune disposizioni della Direttiva 94/62/CE trasposte in maniera incorretta dal nostro Paese

Al fine di rimediare alle contestazioni della Commissione europea sono state predisposte alcune proposte emendative del d.lgs. 152/2006 da inserire nel Disegno di legge europea 2014.

3.8 EU Pilot 5714/13/ENVI - Fattore di correzione “condizioni climatiche locali” per gli inceneritori di rifiuti - Richiesta della Commissione Europea di modifica del decreto ministeriale 7 agosto 2013

Nel caso Eu-Pilot in questione, la Commissione Europea ha richiesto l'abrogazione del decreto ministeriale del 7 agosto 2013 - *Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche* (G.U. n. 193 - 19 agosto 2013).

Tale regolamento introduce la formula applicabile al calcolo delle operazioni di recupero di rifiuti solidi urbani in condizioni climatiche sfavorevoli, tipiche del sud dell'Europa, prevista all'articolo 38, comma 1, della direttiva 2008/98/CE.

Nello specifico, l'articolo 38, comma 1, della direttiva 2008/38/CE prevede l'elaborazione di orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento. In particolare, *“Se necessario, l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, codice R1, è specificata. È possibile considerare le condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento nella misura in cui influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore.”*

La mancata adozione, da parte della Commissione europea per più di 5 anni di tali orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e smaltimento ha, di fatto, determinato un fenomeno di concorrenza sleale sul mercato del recupero di energia da parte di Paesi con situazioni meteorologiche più favorevoli al raggiungimento dei valori di efficienza calcolati senza tener conto del fattore correttivo climatico.

L'Italia, come altri Paesi del sud dell'Unione Europea, per effetto delle condizioni climatiche, è, in effetti, svantaggiata nel raggiungimento dei valori di efficienza energetica fissati dalla nota 4 della voce R 1 dell'Allegato II della direttiva.

Nel corso della riunione Pacchetto Ambiente di maggio 2014 e con nota del 18 giugno 2014, il Ministero si è reso disponibile ad adeguare la norma alle determinazioni del legislatore europeo.

Tenuto conto dell'effettiva adozione a livello comunitario dei suddetti criteri e onde evitare l'apertura formale di una procedura di infrazione, è in corso di predisposizione una bozza di decreto con le modifiche necessarie alla risoluzione del caso.